

Unagraco a confronto sulle nuove modalità operative in attesa delle istruzioni del Cndcec

Cessione quote, giovani in campo

Nel trasferimento delle società spazio ai commercialisti

DI MASSIMO IVONE -
SEGRETARIO NAZIONALE
UNAGRACO

Sono ormai a regime le disposizioni contenute nel dl 112 che hanno introdotto, finalmente, una nuova modalità di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento di partecipazioni in srl, modalità che diventa attuativa dopo il superamento dei primi ostacoli operativi.

Questa prima fase, che potremo definire transitoria, ha evidenziato soprattutto nei profili procedurali qualche complessità, rispetto alla quale però bisogna essere ottimisti, in considerazione della

rilevante novità in atto.

A breve il nostro consiglio nazionale, facendo seguito agli interessanti spunti offerti nella circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, ritornerà sul tema per ulteriori approfondimenti, nell'attesa, ed è questa la motivazione che ci ha spinto a promuovere sul territorio giornate di studio, è opportuno però confrontarsi con Unioncamere e Agenzia delle entrate per verificare la concretezza degli adempimenti.

È innegabile che la nuova disposizione ha avviato una procedura alternativa che non sostituisce quella già vigente, ma che si affianca a essa, offrendo agli operatori un'ulteriore opportunità, in coerenza

con gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attività d'impresa.

In virtù del richiamo all'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le norme richiamate individuano, quindi, negli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali» i soggetti idonei a rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito, da ciò evincendosi la volontà del legislatore di contemperare l'esigenza di agevola-

zione sopra richiamata con la necessità di garantire la tutela del pubblico interesse, rappresentato nella specie dall'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto.

Il mandato conferito al commercialista potrà essere di ampiezza molto variabile: limitarsi al solo adempimento di pubblicità, e quindi prevedere il solo deposito al Registro delle imprese, per ar-

rivare a un mandato estremamente ampio, che prevede certo la stesura dell'atto nel suo complesso, ma inevitabilmente anche un'assistenza alle parti in tutti gli aspetti, giuridici, economici, finanziari ecc., necessari per arrivare a chiudere la transazione.

Peraltro, anche quando il mandato dovesse limitarsi al solo deposito al Registro delle imprese, il Cndcec ritiene debbano essere svolti dei controlli minimali, quali:

1. quelli in materia di disciplina anticiclaggio e privacy;
2. la verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti e dei poteri di rappresentanza per i soggetti non persona fisica;

3. l'accertamento della titolarità della quota, esaminando altresì il regime patrimoniale adottato dalla famiglia, cioè comunione o separazione dei beni;

4. il controllo generale di legalità sul contenuto dell'atto.

Per ora il perimetro di operatività riguarda le sole cessioni a titolo oneroso della piena proprietà di partecipazioni, rendendo legittimo il trasferimento mediante un atto che porta la sottoscrizione delle parti resa in modo informatico, appunto mediante firma digitale.

L'oggetto del trasferimento è la partecipazione e non il patrimonio sociale che, invece, rimane di proprietà della società, in ragione della sua personalità giuridica distinta da quella dei soci. Ciò che viene trasferito è il complesso dei diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nella partecipazione e, in definitiva, il prezzo del trasferimento è il valore attribuito a tali diritti. In sostanza, il valore economico dell'azienda, composto da avviamento, consistenza patrimoniale ecc., è solo il contenuto mediato e indiretto delle partecipazioni sociali trasferite.

Peraltro, dalla lettura della Circolare Unioncamere del 22 settembre 2008, emerge come non sia da escludere in toto la possibilità di redigere atti che implicano per esempio la costituzione in pegno piuttosto che il trasferimento di diritti limitati (nuda proprietà piuttosto che usufrutto).

Alla luce delle siffatte considerazioni, con l'espresso obiettivo di fornire un'analisi della disciplina giuridica (civilistica e fiscale) e aziendalistica del trasferimento di quote di srl, nel corso dei nostri incontri saranno esaminati anche gli aspetti inerenti al ruolo dell'intermediario, come evincibile dalla ratio legis, nonché i profili operativi della procedura finalizzati alla registrazione dell'atto presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e al successivo deposito dello stesso presso il Registro delle imprese.



Massimo Ivone



Pagina a cura
DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Via delle Cave di Pietralata n. 14 - 00157 ROMA
Tel. 06.81175102 Fax 06.96708925
e-mail info@unagraco.org

Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pescara

Unione Giovani Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pescara

Fond. promozione cultura
professionale e sviluppo ec.

CONVEGNO

Nuove opportunità per il Commercialista: il trasferimento di quote delle Srl
Pescara – Auditorium Flaiano – Lungomare C. Colombo
17 ottobre 2008 dalle ore 9 alle ore 13

Introduce i lavori: Dott. Carlo Gabriele Segretario UGCEC di Pescara
Modera i lavori: Dott.ssa Patrizia Manzoli Vice-Presidente UGCEC di Pescara

9.00 SALUTI DELLE AUTORITÀ E RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA:

Dott. Massimo Ivone Presidente UGCEC di Pescara
Dott. Paolo Tracanna Presidente ODCEC di Pescara
Dott. Domenico Di Michele Fondazione ODCEC di Pescara

9.15 Dott. Diomede Falconio

Notaio in Napoli
"Il trasferimento delle quote: problemi civilistici"

10.00 Prof. Raffaele Marcello

Università G. d'Annunzio di Pescara - Chieti
"La valutazione delle quote societarie in ipotesi di trasferimento e recesso"

11.00 Dott. Fabrizio Poggiani

Pubblicista di Italia Oggi
"Aspetti fiscali relativi al trasferimento quote"

11.45 Dott. Rosario Iannucci

Responsabile area Registro Imprese CCIAA Pescara
"Procedura di deposito presso il registro imprese dell'atto di cessione di quote"

12.15 Dott. Antonio Priore

Agenzia delle Entrate – CAM Pescara
"Imposta di registro: modalità e legislazione afferente la registrazione dell'atto"

La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto a n. 4 crediti formativi
Per informazioni e prenotazioni www.unagraco.org e-mail segreteria@unagraco.org